

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 92/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 15 gennaio 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Claudio Marchitello, Dott. G. Paolo Cirillo – Componenti;  
Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

#### 1) **RICORSO DELL’A.S.D. AUGUSTA AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI €750,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. GOMEZ VAZ MILTON;**
- **SQUALIFICA FINO ALL’1.3.2009 AL CALCIATORE MERLIM DA SILVA ALEX RODRIGO;**
- **SQUALIFICA PER 7 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TOSTA GOMES RAFAEL;**
- **SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BELEM THIAGO, INFLITTE SEGUITO GARA MARCA TREVIGIANA CALCIO A 5/AUGUSTA F.C. DEL 22.11.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 228 del 26.11.2008)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Augusta di Augusta (Siracusa), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### 2) **RICORSO DELL’U.S. CADELBOSCHESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CADELBOSCHESE/BETTOLA SPES DEL 24.9.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 19 del 19.11.2008)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Cadelboschese di Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO A.S.D. ENTELLA FEMM. CHIAVARI AVVERSO LE SANZIONI:**

- **PERDITA DELLA GARA ALLA SOCIETÀ ENTELLA CON IL PUNTEGGIO DI 3-0;**
- **UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA;**

**SEGUITO GARA MULTEDO CALCIO FEMMINILE/ENTELLA FEMMINILE CHIAVARI DEL 15.11.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 50 del 18.12.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Entella Femminile Chiavari di Chiavari (Genova).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

-----

**Publicato in Roma il 15 gennaio 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete